

Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso

REGOLAMENTO UE 2023/1115 RELATIVO ALLA DEFORESTAZIONE E AL DEGRADO FORESTALE: CHE COSA CAMBIA?



Alessandro Timossi

Ufficio Sicurezza, Normativa Tecnica e Trasporti di CVE

Regolamento 2023/1115

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno emanato il Regolamento UE n. 2023/1115, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.

Il Regolamento in questione:

- è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE serie L del 9 giugno 2023 n. 150;
- è costituito da 38 articoli e da 2 allegati;
- è entrato in vigore il 29 giugno 2023 e si applica a partire dal 30 dicembre 2024, salvo per le microimprese o le piccole imprese la cui applicazione decorre a partire dal 30 giungo 2025.



Indice



Indice

L'incontro di oggi analizzerà le disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2023/1115 e in particolare vedremo:

- le finalità del Regolamento;
- le definizioni;
- i prodotti interessati alle disposizioni;
- le **esclusioni** dall'applicazione del Regolamento;
- i divieti imposti dal Regolamento;
- gli obblighi dell'operatore e del commerciante;
- una sintesi degli obblighi;
- le sanzioni;
- l'abrogazione e le disposizioni transitorie;
- delle risposte alle eventuali domande che possono essere fatte.



Finalità del Regolamento




Finalità del Regolamento

Sono soggetti alle disposizioni in questione, le attività relative alla prima immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione nonché all'esportazione dall'Unione di specifici prodotti interessati i quali contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando le materie prime interessate, al fine di:

- ridurre al minimo il contributo dell'Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo;
- ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.





Ai fini dell'applicazione del Regolamento in questione, si intende per:

- materie prime interessate, i bovini, il cacao, il caffè, la palma da olio, la gomma, la soia e il legno;
- prodotti interessati, i prodotti di cui sopra che contengono o che sono stati nutriti
 o fabbricati usando materie prime interessate;
- deforestazione zero:
 - i prodotti interessati che contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e
 - nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020;



- operatore, la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta;
- immissione sul mercato, <u>la prima messa a disposizione</u> di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell'Unione;
- commerciante, la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato;
- messa a disposizione sul mercato, la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- attività commerciale, la trasformazione, la distribuzione ai consumatori commerciali o non commerciali o l'uso nell'attività dell'operatore o del commerciante stesso;



- microimprese, piccole e medie imprese (imprese PMI), le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti previsti per:
 - le **microimprese**, in:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 euro;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 euro;
 - c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10;
 - le **piccole imprese**, in:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 euro;
 - c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50;
 - le **medie imprese** in:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 euro;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 euro;
 - c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;



- paese terzo, un paese o un territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
- prodotti interessati che entrano nel mercato, i prodotti interessati provenienti da paesi terzi e vincolati al regime doganale di "immissione in libera pratica" che sono destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione e non sono destinati all'uso o al consumo privato all'interno del territorio doganale dell'Unione;
- immissione in libera pratica, le merci non unionali destinate al mercato dell'Unione o destinate all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione che comporta:
 - la riscossione dei dazi dovuti all'importazione o di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri;
 - l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci;
- prodotti interessati che escono dal mercato, i prodotti interessati vincolati al regime doganale di "esportazione";



- legislazione pertinente del paese di produzione, le leggi applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di:
 - diritti d'uso del suolo;
 - tutela dell'ambiente;
 - norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno;
 - diritti di terzi;
 - diritti dei lavoratori;
 - diritti umani protetti a norma del diritto internazionale;
 - principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;
 - disciplina fiscale, anticorruzione, commerciale e doganale.



- rischio trascurabile, il livello di rischio che si applica alle materie prime interessate e
 ai prodotti interessati che, sulla base di una valutazione completa delle
 informazioni sia generali che specifiche e, se necessario, all'applicazione di misure
 di attenuazione adeguate, tali materie prime o prodotti non destano
 preoccupazioni, in vista che sono stati prodotti:
 - in un territorio non soggetto a deforestazione;
 - nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione;
- **geolocalizzazione**, l'ubicazione geografica di un appezzamento descritta mediante **coordinate di latitudine e longitudine**.





Dal 30 dicembre 2024, sono soggetti alle disposizioni previste dal Regolamento i seguenti nuovi prodotti recanti la nomenclatura relativa ai codici:

Materia prima interessata	Prodotti interessati
Bovini	0102 21, 0102 29 Animali vivi della specie bovina
. 1	ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
	ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate
Nuovi	ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate
prodotti	ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati
	ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali della specie bovina (esclusi lingue e fegati), congelate

Bovini

ex 1602 50 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina

Nuovi prodotti ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate

ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Cacao	1801 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati
. 1	1802 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
	1803 Pasta di cacao, anche sgrassata
Nuovi	1804 Burro, grasso e olio di cacao
prodotti	1805 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
	1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Caffe	0901 Caffe, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffe; succedanei del ca contenenti caffe in qualsiasi proporzione

Palma da olio

1207 10 Noci e mandorle di palmisti

1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi oli greggi)

2306 60 Panelli e altri residui solidi di noci o mandorle di palmisti, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall'estrazione di grassi od oli di noci o mandorle di palmisti

ex 2905 45 Glicerolo, con un grado di purezza pari o superiore al 95 % (in peso, calcolato sul prodotto anidro)



VICIO VEINEIO EST

Palma da olio

2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri

2915 90 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (esclusi acido formico, acido acetico, acidi mono-, di- o tricloroacetici, acido propionico, acidi butanoici, acidi pentanoici, acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri, e anidride acetica)

3823 11 Acido stearico, industriale

3823 12 Acido oleico, industriale

3823 19 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione (esclusi acido stearico, acido oleico e acidi grassi del tallolio)

3823 70 Alcoli grassi industriali



Gomma

4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

ex 4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

ex 4006 Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e in altri oggetti (per esempio: dischi, rondelle)

Nuovi

ex 4007 Fili e corde di gomma vulcanizzata

ex 4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita

ex 4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

ex 4011 Pneumatici nuovi, di gomma

ex 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma



ex 4013 Camere d'aria, di gomma

ex 4015 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso

ex 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, non nominati altrove nel capitolo 40

ex 4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita



1201 Fave di soia, anche frantumate

1208 10 Farine di fave di soia

1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

Per quanto attiene il **legno e i prodotti derivati**, i quali ricordiamo dal **3 marzo 2013** sono stati disciplinati dal **Regolamento UE n. 995/2010**, che ha stabilito specifici obblighi nei confronti degli operatori che commercializzano detti prodotti, per **evidenziare in giallo quelli che dal 30 dicembre 2024 saranno soggetti**, per la prima volta, all'applicazione del Regolamento in questione, in quanto non disciplinati nelle precedenti disposizioni:

Legno

4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato



Legno

4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato ne altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili

4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno

4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm



4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

4413 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

4414 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili



Legno

4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno;

spalliere di palette di legno

(esclusi materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)

4416 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4417 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina

Legno

4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

4421 Altri articoli di legno

Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)

ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta

ex 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno

9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 e 9403 91 Mobili di legno, e loro parti

9406 10 Costruzioni prefabbricate di legno



Esclusioni applicazione del Regolamento



Esclusioni applicazione del Regolamento

Il Regolamento n. 2023/1115 non si applica a tutti prodotti che:

non sono classificati con i codici della nomenclatura combinata previsti.

Esempio: importazione di una macchina utensile.

sono classificati con i codici della nomenclatura combinata previsti, ma che non contengono o sono stati fabbricati con prodotti pertinenti.

Esempio: importazione di sedie in ferro e stoffa (il codice 9401 si riferisce ai sedili in legno).



Esclusioni applicazione del Regolamento

contengono o sono fabbricati con materie prime interessate e sono classificati con
i codici della nomenclatura combinata diversi da quelli previsti.

Esempio: sapone che contiene olio di palma.

hanno concluso la propria vita e sarebbero smaltiti come rifiuti.

Esempio: carta/cartone riciclata non contenente pasta di cellulosa vergine.





Divieti imposti dal Regolamento



Divieti

Immissione sul mercato, la prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell'Unione.

Le materie prime interessate e i prodotti interessati non devono essere immessi sul mercato o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni sono:

a deforestazione zero;

Deforestazione zero:

- i prodotti interessati che contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e
- nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020.
- stati prodotti nel rispetto della <u>legislazione pertinente</u> del paese di produzione;
- oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

Messa a disposizione sul mercato, la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Legislazione pertinente del paese di produzione, le leggi applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di:

- diritti d'uso del suolo;
- tutela dell'ambiente:
- norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno;
- diritti di terzi:
- diritti dei lavoratori;
- diritti umani protetti a norma del diritto internazionale;
- principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;
- disciplina fiscale, sull'anticorruzione, commerciale e doganale.



Obblighi dell'operatore



Obblighi dell'operatore prime e i prodotti interessati sul mercato o li esporta.

L'operatore per provare che le materie prime e i prodotti interessati non rientrano nei divieti previsti, prima di immetterli sul mercato o di esportarli, deve:

- adottare una dovuta diligenza mediante:
 - la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi d'informazione;
 - l'effettuazione della valutazione del rischio;
 - l'adozione di misure di attenuazione del rischio;

Nota: Per il legno e i prodotti correlati l'obbligo di mettere a disposizione alle autorità competente la dichiarazione di dovuta diligenza è una novità in quanto il Regolamento UE n. 995/2010 non lo prevedeva.

- definire e mantenere aggiornato un sistema di dovuta diligenza;
- prima d'immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, deve mettere la dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti, attraverso un apposito sistema di informazione che dovrà essere predisposto dalla Commissione europea entro il 30 dicembre 2024.



Obblighi dell'operatore

La dichiarazione di dovuta diligenza messa a disposizione delle autorità competente dovrà contenere le seguenti informazioni:

- il nome e l'indirizzo dell'operatore e, in caso di materie prime interessate e prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, il numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI);
- il codice del sistema armonizzato SA o NC, descrizione (testo libero), inclusa la denominazione commerciale nonché, se del caso, la denominazione scientifica completa, e la quantità del prodotto interessato che l'operatore intende immettere sul mercato o esportare;
- il paese di produzione e la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime interessate;



Obblighi dell'operatore

- per gli operatori che fanno riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza già messa a disposizione delle autorità competenti attraverso l'apposito sistema di informazione, il numero di riferimento di tale dichiarazione;
- il testo seguente: "Con la presente dichiarazione di dovuta diligenza l'operatore conferma di aver esercitato la dovuta diligenza in applicazione del Regolamento 2023/1115 e di aver riscontrato un <u>rischio nullo o trascurabile</u> che i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3, lettera a) o b), di tale Regolamento.";
- la firma e la data.

rischio trascurabile, il livello di rischio che si applica alle materie prime interessate e ai prodotti interessati che, sulla base di una valutazione completa delle informazioni sia generali che specifiche e, se necessario, all'applicazione di misure di attenuazione adeguate, tali materie prime o prodotti non destano preoccupazioni, in vista che sono stati prodotti:

- in un territorio non soggetto a deforestazione zero;
- nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione



- conservare una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata presentata attraverso il sistema d'informazione;
- non deve immettere sul mercato né esportare i prodotti interessati se:
 - i prodotti interessati risultano essere non conformi;
 - l'esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un rischio non trascurabile;
 - non è stato in grado di esercitare la dovuta diligenza;
 - non è in grado di mettere a disposizione delle autorità competenti, attraverso l'apposito sistema di informazione, la dichiarazione di dovuta diligenza;



- deve, nel caso in cui venga a conoscenza di nuove informazioni che indichino il rischio di mancata conformità al Regolamento in questione di un prodotto interessato che ha immesso sul mercato, informare immediatamente:
 - le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato;
 - i commercianti a cui ha fornito il prodotto interessato;
 - le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione nel caso delle esportazioni;

- deve comunicare agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato:
 - tutte le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile;
 - i <u>numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza</u> associate a tali prodotti oggetto di registrazione nel sistema di informazione.





Infine il Regolamento prevede per l'operatore:

- che è una impresa PMI:
 - l'<u>esenzione</u> dall'obbligo di dover <u>esercitare la dovuta diligenza</u> per i prodotti interessati contenuti o fabbricati con prodotti interessati che sono stati <u>oggetto</u> <u>di dovuta diligenza</u> ed è stata <u>presentata una dichiarazione di dovuta diligenza</u> alle autorità competenti attraverso l'apposito sistema di informazione. In detta circostanza <u>l'operatore PMI deve</u>:
 - comunicare agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati i <u>numeri di riferimento delle</u> <u>dichiarazioni di dovuta diligenza</u> associate a tali prodotti;
 - comunicare alle autorità competenti, su richiesta di queste, il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza;
 - l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza per le parti di prodotti interessati che non sono stati oggetto di dovuta diligenza.



- che non è una impresa PMI:
 - può fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza oggetto d'invio alle autorità competenti attraverso l'apposito sistema di informazione, solo dopo aver accertato che la dovuta diligenza relativa ai prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi è stata esercitata conformemente a quanto previsto.
 - In detta circostanza, l'operatore deve includere i numeri di riferimento di tali dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate alle autorità competenti nelle dichiarazioni di dovuta diligenza che deve presentare a sua volta.
 - l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza per le parti di prodotti interessati che non sono stati oggetto di dovuta diligenza.



Obblighi dell'operatore - dovuta diligenza





Obblighi dell'operatore – dovuta diligenza

Tra i vari obblighi a capo dell'operatore vi è quello di dover esercitare la dovuta diligenza mediante:

- la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi d'informazione;
- l'effettuazione della valutazione del rischio;
- l'adozione di misure di attenuazione del rischio, al fine di non ricadere nei divieti;
- definire e mantenere aggiornato un sistema di dovuta diligenza.



Obblighi dell'operatore - dovuta diligenza - raccolta delle informazioni





Obblighi dell'operatore – raccolta delle informazioni

L'operatore deve raccogliere, organizzare e conservare per cinque anni dalla data di immissione dei prodotti interessati sul mercato o della loro esportazione, le seguenti informazioni, corredate dagli elementi di prova relative a ciascun prodotto interessato:

- descrizione dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, nel caso dei prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, nome comune della specie e denominazione scientifica completa. La descrizione dei prodotti comprende l'elenco delle materie prime interessate o dei prodotti interessati ivi contenuti o utilizzati per la loro fabbricazione;
- quantità dei prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, espressa:
 - in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare prevista dalla nomenclatura tariffaria;
 - in tutti gli altri casi, la quantità deve essere espressa in massa netta o, se applicabile, in volume netto o numero di unità;



Obblighi dell'operatore – raccolta delle informazioni

- paese di produzione e, ove pertinente, parti di esso;
- **geolocalizzazione** di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate che il prodotto interessato contiene o con cui è stato fabbricato, unitamente alla data o al periodo di produzione.

Se il prodotto interessato contiene o è stato fabbricato con materie prime interessate prodotte in appezzamenti diversi, si deve indicare la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti.

Per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, e per i prodotti interessati che sono stati nutriti con prodotti interessati, la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti in cui i bovini sono stati tenuti.

Per tutti gli altri prodotti interessati, la geolocalizzazione si riferisce ai relativi appezzamenti terrieri.



Obblighi dell'operatore – raccolta delle informazioni

- nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa o persona presso cui l'operatore si sia rifornito dei prodotti interessati;
- nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa, operatore o commerciante a cui siano stati forniti i prodotti interessati;
- informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo le quali:
 - i prodotti interessati sono a deforestazione zero;
 - le materie prime interessate sono state prodotte nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione.

Le informazioni di cui sopra sono messe a disposizione alle autorità competenti su richiesta di queste.



Obblighi dell'operatore - dovuta diligenza valutazione del rischio



L'operatore deve verificare e analizzare le informazioni raccolte e qualsiasi altro documento pertinente e sulla base di tali informazioni e documentazione, deve procede a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista o meno un rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati sono non conformi.

La valutazione deve tener conto in particolare dei seguenti criteri:

- rischio attribuito al paese di produzione sulla base delle seguenti categorie di rischio:
 - paese ad alto rischio, inteso il paese, o parti di paese, per il quale la valutazione effettuata dalla Commissione europea comporta l'individuazione di un rischio elevato di produrre materie prime interessate e prodotti interessati non conformi al principio di deforestazione zero;



- paese a basso rischio, inteso il paese, o parti di paese, per il quale la valutazione effettuata dalla Commissione europea conclude che vi sono sufficienti garanzie sul fatto che la produzione delle materie prime interessate o i prodotti interessati sono conformi al principio di deforestazione zero;
- paese a rischio standard, inteso il paese, o parti di paese, che non rientra nella categoria ad alto e a basso rischio.

Il Regolamento in analisi dispone:

- che dal 29 giugno 2023 è assegnato agli Stati membri e i paesi terzi, o parti di essi, un livello di rischio standard;
- la Commissione europea provvederà, entro e non oltre il 30 dicembre 2024, a classificare i paesi o parti di paesi, che presentano un basso o un alto rischio;



- che l'elenco dei paesi, o parti di paesi, sarà reso noto tramite apposti Regolamenti;
- l'elenco in questione è riesaminato e, se del caso, aggiornato ogni qualvolta sia necessario alla luce dei nuovi elementi di prova;
- presenza di foreste nel paese di produzione o in parti di esso;
- presenza di popoli indigeni nel paese di produzione o in parti di esso;
- consultazione e cooperazione in buona fede con i popoli indigeni del paese di produzione o di parti di esso;
- esistenza di segnalazioni debitamente motivate dei popoli indigeni basate su informazioni oggettive e verificabili riguardanti l'uso o la proprietà della superficie utilizzata ai fini della produzione della materia prima interessata;
- **diffusione della deforestazione** o del degrado forestale nel paese di produzione o in parti di esso;



- fonte, attendibilità e validità delle informazioni, dei documenti e dei dati raccolti, nonché collegamenti con altra documentazione disponibile;
- preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine o a parti di esso, ad esempio a livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge, violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;
- complessità della catena di approvvigionamento e fase di trasformazione dei prodotti interessati, in particolare difficoltà nel collegare i prodotti interessati all'appezzamento in cui sono state prodotte le materie prime interessate;
- rischio di elusione del Regolamento in questione o di commistione con prodotti interessati di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale.



L'operatore deve:

- documentare e riesaminare la valutazione del rischio con cadenza almeno annuale;
- mettere a disposizione delle autorità competenti, su richiesta di queste, la documentazione e i risultati del riesaminare della valutazione del rischio utilizzato per determinare il grado di rischio del Paese.

Infine il Regolamento in questione dispone che i prodotti del legno che sono coperti da una licenza FLEGT in corso di validità (di cui al Regolamento CE n. 2173/2005), sono conformi alla legislazione pertinente del paese di produzione.



Obblighi dell'operatore - dovuta diligenza attenuazione del rischio





Nel caso in cui la valutazione del rischio riveli la presenza di un rischio alto, l'operatore prima di poter immettere sul mercato o di poter esportare i prodotti interessati deve:

- adottare procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate, al fine di raggiungere un livello di <u>rischio nullo o solo trascurabile</u>. Tali procedure e misure possono comprendere:
 - la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari;
 - lo svolgimento di indagini o audit indipendenti;
 - l'adozione di altre misure connesse agli obblighi d'informazione;
- predisporre politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per attenuare e gestire con efficacia i rischi individuati di non conformità dei prodotti interessati.



Per gli **operatori non PMI** le politiche, i controlli e le procedure devono comprendere:

- i modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazioni, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità, compresa la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale;
- una funzione di audit indipendente delle politiche, dei controlli e delle procedure interne di cui al punto precedente.



Infine è previsto che le decisioni relative alle procedure e alle misure di attenuazione del rischio adottate dall'operatore, devono essere:

- documentate;
- riesaminate con cadenza almeno annuale;
- messe a disposizione delle autorità competenti, su richiesta di queste;
- in grado di dimostrare in che modo sono state adottate.



Obblighi dell'operatore - dovuta diligenza mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza diligenza





Obblighi dell'operatore – mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza

Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza, l'operatore:

- deve definire e mantenere aggiornato un insieme di procedure e misure che consentano di garantire la conformità dei prodotti interessati che immette sul mercato o che esporta (sistema di dovuta diligenza);
- deve riesaminare il sistema di dovuta diligenza almeno una volta l'anno.
 - Nel caso venga a conoscenza di **nuovi sviluppi** che potrebbero incidere sul sistema di dovuta diligenza adottato, deve:
 - provvedere a effettuare il relativo aggiornamento, sulla base delle nuove informazioni;
 - conservare traccia degli aggiornamenti effettuati per cinque anni;



Obblighi dell'operatore – mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza

• deve conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza, quali i registri, le misure e le procedure adottate. Su richiesta, l'operatore deve mettere tale documentazione a disposizione delle autorità competenti.

L'impresa non PMI oltre agli obblighi appena previsti deve anche:

 elaborare ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza, ivi comprese le misure adottate per adempiere ai propri obblighi.

Detta relazione deve contenere una sintesi delle informazioni relative:

 alla descrizione dei prodotti interessati e l'elenco di quelli utilizzati per la loro fabbricazione, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, nel caso dei prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, nome comune della specie e denominazione scientifica completa;



Obblighi dell'operatore – mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza

- alle quantità dei prodotti interessati;
- al Paese di produzione e, ove pertinente, parti di esso;
- le conclusioni della valutazione del rischio effettuata e le misure intraprese, nonché una descrizione delle informazioni e delle prove ottenute e utilizzate per valutare il rischio;
- ove applicabile, una descrizione del processo di consultazione dei popoli indigeni, delle comunità locali e di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari o delle organizzazioni della società civile presenti nella zona di produzione delle materie prime interessate e dei prodotti interessati;
- dare la più ampia diffusione possibile della relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza adottata, anche tramite il web.



Obblighi dell'operatore - dovuta diligenza semplificata



Obblighi dell'operatore – dovuta diligenza semplificata

L'operatore, quando immette sul mercato i prodotti interessati o li esporta, non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi:

- alla valutazione del rischio;
- all'attenuazione del rischio;

nel caso in cui, dopo aver valutato:

- la complessità della pertinente catena di approvvigionamento;
- il rischio di elusione alle disposizioni previste dal Regolamento in questione o di commistione con prodotti di origine sconosciuta o aventi origine in paesi o parti di paesi ad alto rischio o a rischio standard;

ha appurato che tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati sono stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio.



Obblighi dell'operatore – dovuta diligenza semplificata

Nel caso in cui l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni relative al rischio che i prodotti interessati non sono conformi alle disposizioni previste o che il citato Regolamento sia stato eluso, deve:

- adempie a tutti gli obblighi previsti di valutazione del rischio e di attenuazione del rischio;
- comunica immediatamente detta circostanza all'autorità competente.



Obblighi del commerciante



Obblighi del commerciante

Il Regolamento in analisi prevede specifici obblighi diversi a seconda se il commerciante è:

- è una impresa non PMI;
- è una impresa PMI.



Obblighi del commerciante - impresa non PMI

Microimprese, piccole e medie imprese (imprese PMI), le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti previsti per:

- le **microimprese**, in:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 euro;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 euro;
 - c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10;
- le piccole imprese, in:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 euro;
 - c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50;
- le **medie imprese** in:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 euro;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 euro;
 - c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;



Obblighi del commerciante - impresa non PMI



Obblighi del commerciante - impresa non PMI

Il commerciante di una impresa non PMI è considerato a tutti gli effetti un operatore di una impresa non PMI ed è quindi soggetto agli obblighi e alle disposizioni previste per detta figura.

Ricordiamo che il commerciante di una impresa non PMI deve rispettare le disposizioni relative:

- ai divieti;
- agli obblighi della dovuta diligenza;
- agli obblighi della raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti previsti;
- agli obblighi di valutazione del rischio e dell'attenuazione del rischio;
- agli obblighi relativi alla definizione e al mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza, della comunicazione e della tenuta delle registrazioni;
- agli obblighi della dovuta diligenza semplificata, ove applicabile;
- alla messa a disposizione della dichiarazione di dovuta diligenza all'autorità competente.



Obblighi del commerciante - impresa PMI



Obblighi del commerciante - impresa PMI

Il commerciante di una impresa PMI, per poter mette a disposizione sul mercato i prodotti interessati deve:

- raccogliere e conservare le seguenti informazioni relative ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato:
 - il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito i prodotti interessati, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti;
 - il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti ai quali ha fornito i prodotti interessati.



Obblighi del commerciante - impresa PMI

NOTA: il Regolamento non prevede l'obbligo per il commerciante PMI di dover comunicare agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza.

- conservare per almeno cinque anni dalla data di messa a disposizione sul mercato le informazioni di cui al punto precedente e le deve fornire su richiesta alle autorità competenti;
- informare immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione sul mercato, nonché i commercianti a cui ha fornito il prodotto interessato, nel caso in cui venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio di mancata conformità al Regolamento in questione di un prodotto interessato che ha messo a disposizione sul mercato.





Applicazione del Regolamento ed esclusioni.

	costituito con prodotto interessato ricompreso nel Regolamento	non costituito con prodotto interessato ricompreso nel Regolamento
Prodotto interessato ricompreso nel Regolamento	Soggetto al Regolamento	Non soggetto al Regolamento
Prodotto interessato non ricompreso nel Regolamento	Non soggetto al Regolamento	Non soggetto al Regolamento



Soggetto	Obbligo
	Soggetto agli obblighi previsti per gli operatori e in particolare deve: • esercitare dovuta diligenza che consiste: • nella raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi d'informazione; • nell'effettuazione della valutazione del rischio (*); • l'adozione di misure di attenuazione del rischio nel caso in cui risulti non essere nullo o trascurabile (*);
Importatore	 definire e mantenere aggiornato il sistema di dovuta diligenza; mettere la dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti; comunicare agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato le informazioni previste. (*) la valutazione del rischio e l'eventuale adozione di misure di attenuazione non sono previste nel caso in cui, a seguito delle valutazione della complessità della catena di approvvigionamento, accerta che i prodotti interessati sono provenienti da Paesi o parti di Paesi a rischio basso.

Soggetto	Obbligo
	Soggetto agli obblighi previsti per gli operatori e in particolare deve: • esercitare dovuta diligenza che consiste: • nella raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi d'informazione; • nell'effettuazione della valutazione del rischio (*); • l'adozione di misure di attenuazione del rischio nel caso in cui risulti non essere nullo o trascurabile (*);
Esportatore	 definire e mantenere aggiornato il sistema di dovuta diligenza; mettere la dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti; comunicare agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato le informazioni previste. (*) la valutazione del rischio e l'eventuale adozione di misure di attenuazione non sono previste nel caso in cui, a seguito delle valutazione della complessità della catena di approvvigionamento, accerta che i prodotti interessati sono provenienti da Paesi o parti di Paesi a rischio basso.

Soggetto	Obbligo
Commerciante	 Soggetto agli obblighi previsti per gli operatori e in particolare deve: esercitare dovuta diligenza che consiste: nella raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi d'informazione; nell'effettuazione della valutazione del rischio (*); l'adozione di misure di attenuazione del rischio nel caso in cui risulti non essere nullo o trascurabile (*);
<u>non</u> PMI	 definire e mantenere aggiornato il sistema di dovuta diligenza; mettere la dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti; comunicare agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato le informazioni previste. (*) la valutazione del rischio e l'eventuale adozione di misure di attenuazione non sono previste nel caso in cui, a seguito delle valutazione della complessità della catena di approvvigionamento, accerta che i prodotti interessati sono provenienti da Paesi o parti di Paesi a rischio basso.

Soggetto	Obbligo
Commerciante PMI	 Soggetto agli obblighi di raccolta e conservazione per cinque anni delle seguenti informazioni e relative ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato: il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito i prodotti interessati, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti; il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti ai quali ha fornito i prodotti interessati.

Soggetto	Obbligo
	 Soggetto agli obblighi previsti per l'operatore: può far riferimento alla dichiarazione di dovuta diligenza che è stata presentata all'autorità competente da parte dell'operatore o del distributore non PMI a monte della catena, solamente nel caso in cui venga verificato che detto soggetto ha esercitato correttamente la dovuta diligenza.
Utilizzatore o trasformatore <u>non</u> PMI	Per le parti dei prodotti interessati che non sono stati oggetto di dovuta diligenza, deve adottare tutte le disposizioni applicabili previste dal Regolamento n. 2023/1115.
	 deve mettere la dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti, includendo tutti i numeri di riferimento di tutte le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate per detti prodotti; comunicare agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato le informazioni previste.

Soggetto	Obbligo
Utilizzatore o trasformatore PMI	 Soggetto agli obblighi previsti per l'operatore: ma beneficia della deroga dell'obbligo di dover esercitare la dovuta diligenza se per i prodotti interessati è stata: esercitata la dovuta diligenza da parte dell'operatore o del distributore non PMI a monte della catena che ha fornito detti prodotti; messa a disposizione dell'autorità la dichiarazione di dovuta diligenza dall'operatore o dal distributore non PMI a monte della catena. Per le parti dei prodotti interessati che non sono stati oggetto di dovuta diligenza, deve adottare tutte le disposizioni applicabili previste dal Regolamento n. 2023/1115.
	 NON deve mettere a disposizione all'autorità competente alcuna dichiarazione di dovuta diligenza; deve comunicare agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato le informazioni previste.



Fatte salve le disposizioni relative alla tutela penale per la tutela dell'ambiente, gli **Stati membri devono stabilire sanzioni** effettive, proporzionate e dissuasive sulla base:

 al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate o dei prodotti interessati il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzate in caso di recidiva.

Nel caso di una persona giuridica, l'ammontare massimo della sanzione è almeno pari al 4% del fatturato totale annuo dell'operatore o del commerciante nell'esercizio precedente e innalzato, se necessario, per superare i potenziali vantaggi economici ottenuti;



- la confisca dei prodotti;
- la confisca dei proventi ottenuti dall'operatore e/o dal commerciante;
- l'esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
- il divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati, in caso di violazione grave o di recidività;
- il divieto di esercitare la dovuta diligenza semplificata in caso di violazione grave o di recidività.



Sino all'emanazione delle nuove disposizioni sanzionatorie da parte dello Stato italiano, in attuazione del Regolamento UE n. 2023/1115, trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 ottobre 2014 n. 178, recante l'attuazione del Regolamento UE n. 995/2010 in merito agli obblighi per gli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

Le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 ottobre 2014 n. 178, non si applicano al legno e ai prodotti derivati che sono stati evidenziati in giallo nella parte relativa ai «prodotti interessati».

Legno

4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

Abrogazione e disposizioni transitorie



Abrogazione e disposizioni transitorie

Il Regolamento in questione dispone:

- l'abrogazione a partire dal 30 dicembre 2024 del Regolamento UE n. 995/2010 relativo agli obblighi per gli operatori che commercializzano il legno e i prodotti derivati;
- l'applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 995/2010 sino al 31 dicembre 2027, per il legno e i prodotti derivati che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e che vengono immessi sul mercato a partire dal 30 dicembre 2024.

NOTA: la deroga in questione non si applica al legno e ai prodotti correlati evidenziati in giallo, in quanto non essendo stati ricompresi nella precedente normativa, sono soggetti alle disposizioni previste dal Regolamento n. 2023/1115 a partire dal 30 dicembre 2024.



Entrata in vigore e applicazione



Entrata in vigore e applicazione

Il Regolamento in questione, che è entrato in vigore il 29 giugno 2023, si applica a partire:

- dal 30 dicembre 2024;
- dal 30 giugno 2025, per gli operatori che alla data del 31 dicembre 2020 si sono costituiti come microimprese o piccole imprese.

Non rientrano nella deroga in questione gli operatori costituiti come microimprese o piccole imprese che commercializzano il legno e i prodotti correlati riportati in nero nella tabella del capitolo "materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale", in quanto dal 3 marzo 2013 sono assoggettati alle specifiche disposizioni previste dal Regolamento UE n. 995/2010.





Domanda: Come ci si deve comportare per i prodotti sfusi o quelli composti di più prodotti interessati?

Risposta:

Per i prodotti commercializzati alla rinfusa, (es. la soia o l'olio di palma), o i prodotti composti di più prodotti interessati (mobili in legno con diversi componenti in legno), l'operatore (o i commercianti che non sono PMI) deve garantire che tutti gli appezzamenti di terreno coinvolti in una spedizione siano identificati e che <u>i prodotti non siano stati mescolati</u> in nessuna fase del processo con prodotti di origine sconosciuta o provenienti da zone disboscate o degradate dopo la data limite del 31 dicembre 2020

Domanda: Cosa succede se una parte di un prodotto non è conforme?

Risposta:

Se una parte di un prodotto pertinente non è conforme, la parte non conforme deve essere identificata e separata dal resto prima che il prodotto in questione sia immesso sul mercato o esportato, e tale parte non può essere né immessa sul mercato né esportata.

Se non è possibile procedere all'identificazione e alla separazione, ad esempio perché i prodotti non conformi sono stati mescolati con gli altri, l'intero prodotto in questione non è conforme in quanto non è possibile garantire che siano soddisfatte le condizioni previste nei divieti e pertanto non può essere né immesso sul mercato né esportato..

Domanda: Come funziona la tracciabilità per i bovini?

Risposta:

Gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) che immettono sul mercato prodotti derivati da bovini devono geolocalizzare tutti gli stabilimenti associati all'allevamento del bestiame, comprendendo il luogo di nascita, le aziende agricole in cui sono stati nutriti, i pascoli e i macelli.

Domanda: Cosa succede se i fornitori a monte non forniscono le informazioni richieste?

Risposta:

Se un operatore (o un operatore che non è una PMI) che immette una merce sul mercato non è in grado di ottenere le informazioni richieste dal Regolamento dai fornitori a monte, deve astenersi dall'immettere i prodotti in questione sul mercato o dall'esportarli, in quanto ciò comporterebbe una violazione del Regolamento, che potrebbe comportare potenziali sanzioni.

Domanda: Il Regolamento su applica anche ai prodotti fabbricati nell'UE?

Risposta: I prodotti fabbricati all'interno dell'UE sono soggetti agli stessi obblighi

previsti per i prodotti fabbricati al di fuori dell'UE. Il regolamento si applica

ai prodotti interessati, siano essi fabbricati nell'UE o importati.



Domanda: Quali sono i regimi doganali interessati?

Risposta: I regimi doganali interessati sono l'immissione in libera pratica o

l'esportazione, mentre sono esclusi tutti gli altri quali ad esempio deposito

doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea ecc...



Domanda: Come ci si deve comportare per i prodotti interessati fabbricati prima dell'entrata in vigore del Regolamento e messi in commercio o sul mercato dopo tale data?

Risposta: Se una merce viene immessa sul mercato durante il periodo transitorio, (ossia prima del 30 dicembre 2024 o il 30 giugno 2025 per le microimprese o piccole imprese), all'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto derivato (*), l'operatore (o un operatore che non è una PMI) dovrà raccogliere prove adeguate a dimostrare detta circostanza.

Dal 30 dicembre 2024, l'operatore (e gli operatori commerciali non PMI) sarà soggetto agli obblighi previsti dal Regolamento.

(*) ad esclusione del legno e prodotti da esso derivati soggetti al Regolamento n. 995/2010.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Riferimenti: a.timossi@confindustriavenest.it tel. 049/8227259

